TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0389**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

389

Ducale 1555

e Atti 1752 tra li Nobili
e li Populari
di Udine

Dono del Dott. Alessio Wolf
al Dott. Vincenzo Joppi
18 Genn.° 1875.

Franciscus Venerio Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobilibus et sapientibus Viris Dominico Bollano Equiti
de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Vi diamo notizia come essendo stati presentati alla Signoria Nostra
li giorni passati per l'Intervenienti a nome del Fedelissimo Populo
di questa Magnifica e Fedelissima Città Nostra di Udine alcuni
gravami et sopra quelli essendo stati uditi prima da Nostri
li Intervenienti di Fedelissimi Nobili Cittadini di essa Magnifica
Città in contraditorio per li predetti Intervenienti per lo Populo:
et dopoi essendo stati gl'istessi medesimamente uditi dalli
quattro Nobili etiam deputati per lo Conseglio Nostro di X.ci e
Zonta in luoghe di disputazioni siamo divenuti per la quiete
et unione loro alle determinazioni infrascritte col Conseglio
Nostro di X.ci e Zonta. et primo:

Che al primo delli detti gravami presentati
ut supra il quale è del tenor che segue:
si supplica che per Vostra Serenità sia dichiarato che
all'Offizio di Camerarro di Commun possa esser proposto
et ballottato juxta la elezion che si farà da chi averà
ballotta di elezion, ciascuno che sij del Corpo del Conseglio
ordinario sij o Cittadino Populare o Nobile e rimanghi
quello che più voti dal Conseglio riceverà secondo che
fin'ora è stà osservado: salve sempre le leggi che
così in questo come in ogni altro Offizio le elezion si
debbano far con giuramento et etiam le ballottazioni
et renontie, imponendo silenzio alla moderna
tentata esclusion di Cittadini populari da tal Offizio
e tagliata et cassa ogni moderna terminazione del
Conseglio d'Udine in contrario fatto sotto l'anno 1552
24. settembre.

Sia risposto in questo modo.

Che all'Offizio di Camerarro di Commun possa esser
eletto, et ballottado indifferentemente così il Populare
come il Nobile Cittadin con questo però che colui
che

che rimarrà sia obligato dar una sufficiente piezaria di buona administrazion per la summa statuita per li loro ordeni da esser approvata per il Luogotenente della Patria: et di più che'l debba saldar la Cassa nelli suoi tempi limitati e che sia in libertà d'ognuno il vedere li Conti di tal administrazion.

Al secondo gravame, il qual è del tenor che segue

Che l'istesso si osservi circa li Offizij delli Contradicenti e delli Censori videlicet che di qualunque Membro o di Populo o di Cittadini si possa far libera elezion e li eletti si ballottino rimanendo ut supra quelli che più voti haveranno passato la metà del Conseglio iuxta le Legge. Sia risposto:

Che nell'Offizio di Contradicente debbano esser doi Cittadini Nobili et un Popular et similmente all'Offizio di Censor doi Nobili, et un Popular

Al terzo gravame, il quale è del tenor che segue.

Che essendo per la Parte del Consejo 1539. 21. Xbre si termina, che solamente nel caso quando è parenza sedo fra un Cittadino Popular eletto à qualche Offizio con il Dottore, o Cittadino Nobile similmente eletto a quello istesso Offizio si debba di ballottar il Populare, Vostra Serenità si degni di taglar e revocar come nulle quelle altre due Parti fraudolosamente fatte in Convocazion modernamente a esclusion di Populari Cittadini dalli Offizij fatto di 25. Gennaro 1549. e 25. Gennaro 1550 per una delle quali s'introduce che solo quattro Nobili, e doi Nodari si creassero all'Offizio de Giuradi. e per l'altra, che alli Offizij della Convocazion per scontro di uno Dottore eletto si dovesse elezer un altro Dottore, e per scontro del Cittadino un altro Cittadino e per scontro del Nodar un altro Nodaro: Così facilmente

escludendo

escludendo in tutti li Popolari prima in possesso indis=
tinte con li altri di tali Offizij: supplicando percio che
più dire Vostra Serenità dichiari che detta Parte 1539
21 settembre annullate le altre sia eseguita, cioè
che ballottar si debba dovrano elletto in concorrenza
sia chi si voglia e chi più voti sederà quel rimanghi sij
Dottore, sij Nobile, sij Cittadino Popolare, sij Nodaro à
qualunque Offizio eccetto però alli Uffizij à quali
fo necessario dee essere certo e determinato numero
di Dottori e Cittadini Nobili et Popolari insieme come
nelli Offizij delli Deputati dalli Avvocati dalli Zudesi
di Consiglio nelli quali si debba solamente ai Dottor dar
per scontro altri Dottori et similmente si debba à
Cittadini Nobili altri Nobili et alli Popolari altri Popolari

Fu risposto: Che si rimettemo a quanto si
dirà nel quarto et sesto Capitolo con questa dichiara=
zione, che non ostante le Parti nominate in esso restino
li Elezionarij in quella libertà che erano prima di
nominar alli Offizij tutti quelli che erano habili
ad esser nominati esse Parti.

Al 4to gravame, il quale è del tenor
che segue

Si supplica che Vostra Serenità non tolleri che
s'introduchi la modernamente tentata esclusion
di honorevoli Popolari circa il poter esser proposti
et ballottadi al numero de Consiglieri Nobili, et alli
Offizij ad arbitrio dell'Elezionario, se per tali da
chi ha havranno ballottadi Elezia saranno proposti
massime facendosi le elezioni et ballottazioni con
giuramento dello Elettore e di tutti li Consiglieri:
talmente che non parendo idoneo al Consiglio
quelli il ballotteranno, il potranno tenir fuora con
dargli li voti contrarij: Perilche a Vostra Serenità
si supplica che vogli terminare che sia inviola=
bilmente eseguito il Capitolo secondo della Parte
1513. 25. Aprile con la sua dichiarazion d'otali
nella

nella Parte presa nel Conseglio l'anno 1522. 19 Marzo in Vestimto: dichiarando etiam il secondo Capitolo &c. all'ora fatto per por quiete alla Città: che nne tempori tumultuatta come al presente per simile esclusione anco tentato, annullando et cassando le Parti in contrario nuovamente suscitate et in specie quella di Giug. 7bre 1551. causa delle nuove discordie salve però sempre le Parti et Capitoli dell'anno 1513 et 1518. disponenti circa li Forastieri quanto tempo abbiano a star nella Città prima che siano habili agl'Offizij, e circa quelli che non sonno con la Città, che non possono aver li Offizij di essa.

Sia risposto. Che del poter esser proposto et ballottado un Popolar honorevole al numero di Consiglier Nobile terminiamo che quello che lui e suo Padre saranno nati in la Città e che nè l'uno nè l'altro haveranno esercitato arte mecanica, ma: nuol ne saranno stati nel numero de Consiglieri popolari possa essere proposto, et ballottado al numero de Consiglieri Nobili et similmente possa essere eletto o nelli quelli Offizij che sono soliti darsi a Cittadini Nobili. Colui che veramente che sarà overo averà havuto il Padre nel numero di Consiglier Populare et cadaun altro che lui et il Padre non averanno le condizioni dette di sopra non possa esser proposto al numero di Consiglier Nobile se non precedente una sua domanda la qual i Deputati siano obligati proponer al Conseglio, et sia poi eseguito quanto esso Conseglio sarà deliberato. Dichiarando che quelli sino al presente hanno avuto alcun Uffizio possono nell'avvenire essere eletti, ed admessi alli medesimi Uffizij.

Al quinto gravame, il qual'è dal tenor che segue. Che per ovior la prava moderna introduzione dal dar

Delli

delli titoli alle persone nelli atti deliberazion
et altre note pubbliche Vostra Serenità si degni
terminar che sotto pena di Ducati 50. e di privazion
ab Offizio alli Cancellieri, et Notari nel notar delle
deliberazion atti, et note sia eseguito detta Parte
1522. 19. Marzo, cioè che si dia al non graduato Citta=
din semplice preposizione et titolo di Ser, al Dottor
del Domino, al Cavalier over Nobil Veneto del
Magnifico et non altrimente, che se questo si osser=
va nella Illustre Nobiltà di questa fiorentissima
Repubblica tanto più noi suoi servi dobbiamo conten=
tarsene massime stante detta Legge presa allora
per sedar simil discordie nate per questa dise=
gualità de titoli et preposizione

Sia risposto che del dar delli titoli vedemo
che nelli atti del Consiglio sia servata la consue=
tudine.

Al sesto gravame il quale è del tenor che
segue

Si supplica Vostra Serenità voler terminar che nel
Consiglio Maggiore di Adria tutti li Uffizij della
Città à bossoli e ballotte ballottar e crear si deb=
bano; levato quell'abuso senza alcuna Legge et
ordine fatto di Parti per la prossima passata dal
1513. solamente in poi nella Convocazione la
quale no consta di più che di ballotte XVII. cioè
di VII. Deputadi nuovi et VII. Deputadi vecchi
con tre chiamati della Zonta nelle qual ballotte
num.° XVII. sono due sole di Cittadini Popolari, per
lo più videlicet una del Deputado nuovo, l'altra
dal Vecchio: restituendo in questo modo quel fede=
lissimo Popol suo, et tutta la Città nella pristina
libertà avuta a memoria hominum citrà et ultrà
e sempre avanti il 1513. di concorrer alle ballot=
tazioni, et partecipazioni di tutti li Uffizij.

Il che

Il che si vede per essere stato che avanti il 1513. fosse in essere detta Convocazion et si creasse ogni anno il Conseglio annuo li Offizij però non dalla Convocazion nè dal Conseglio si distribuivano, ma dall'Universal Arrengo nel quale concorrendo uno per casa di tutte le famiglie di Udine, ogn'uno concorreva alla creazion delli Offiziali quali elletti si creava poi da esso Arengo il Conseglio annuo dal quale si trae poi la Convocazione et Deputati, et in detto Arrengo indifferentemente chi era proposto sucedendo più voti conseguiva li Offizij senza distinzione di grado di Habitar o stato populare. Il che anche del qui in poi che sempre si debba detto fedelissimo Popolo di Vostra Serenità humilmente di tutto cuore supplica.

Sia risposto. Che del far li Offizij della Convocazion per il Conseglio volemo che delli diese Offizij che sono detti darsi per la Convocazion à Habitanti Cittadini soli che sono li Astanti, Giudici di Confin, Zurati, Calcolatori di Commune, Camerari de Pegni, Prior a S. Maria Maddalena, Prior a S. Lazaro, Camerario della Fabrica del Duomo, e sopra delli Livelli de et ad Negotiorum Pupillorum: Quattro cioè Astanti (?) Calcolator di Commune, Camerario de Pegni, Prior a S. Maria Maddalena et Prior a S. Lazaro si facciano per il loro Maggior Conseglio alli quali possano essere nominati et ballottadi indifferentemente così Habitanti Cittadini come Populari restando li altri sei nella disposizione della Convocazion con li modi et condizioni che sono stati fin ora. Et per quel similmente possano esser fatti quelli altri Offizij, che ella è solita di dispensar con la partecipazione de Popolari secondo li modi consueti.

Al settimo gravame il quale è del tenor che segue.

Si supplica

Si supplica che in detta Convocazione di XVII.
Collette non si possa prender Parte di destinar
Ambasciatori ad alcun Luogo sive situ, et delibera=
zione dal Maggior Conseglio né pur si possa alcuna
Legge generale massime pregiudiziale alle Parti
del Maggior Conseglio et nero prender Parte di
spender o distribuire qualunque summa di dinaro
publico della Città mà riservando alla Concessione
delli Dazij fatta à quella devotissima vostra Città
prima per li Illmi et Revmi Patriarchi poi per quest'
Illmo e Serenissmo Imperio al tempo della felice sua
dedizione terminar vossi che detti dinari di Comune
non possino essere spesi senza deliberazione presa nel
Maggior Conseglio nel salvo di dichiarir che detta
Convocazione non possa dispensar più di Ducati X.
overdone gli stessi Deputati autorità per le Leggi
di dispensare Ducati 5. solamente: ancorche
reiterando più volte et in diversi tempi tal' autto=
rità vengano à spendere abusivamente più di
cinquanta, et cento oggi spendendone cinque, dinari
altrettanti e così continuando artificiosamente à
pregiudizio della Legge in un istesso materia; del
che si supplica debita provisione così circa lo spende=
re di detti Deputati come dalla Convocazione
prout alla prudenza di Vostra Serenità parerà.

Sia risposto. Che quanto al far Leggi dicemo,
che quando occorrerà alla Convocazione far alcun
ordine à beneffizio Commune della loro Città il possa far
dummodo non sia contrario overo pregiudiziale
alli ordini del loro Conseglio servata però l'auttorità
delli Deputati Contradicenti, Cassari et Sindaci di
loro di potervi suspender et dedur al loro Maggior Con=
seglio secondo il solito. Quanto al destinar Ambas=
ciatori si la Convocazione volemo che possano conti=
nuar come hanno fatto fin' ora con questo

dichiarazion

dichiarazion che li abbatti così per la Convocazion come per lo Conseglio non possano trattar d'ire le cose publiche alcuna cosa particolare, i suoi, ò di altri et per la Convocazion d'ire il salario consueto non gli possa esser fatto alcun donativo. Circa veramente al dispensar danari limitano che la Convocazione non possa dar via alcuna summa di danari, se non con li cinque sesti delle ballotte.

All'ottavo gravame, il quale è del tenor che segue

Che salvo il precedente Capitolo rimanghi in libertà facoltà de Deputadi iuxta il solito di far pagar li salariati, et Provisionati ordinarij della Città à suoi bisogni e tempi prout per parte, e di porre e limitare iuxta la indigentia, pro tempore li pretij alle carne, oglij, et altre robbe iuxta l'ordinario et abbiano auttorità di giudicar quelle cause che sin mò hanno fatto salva appellazione et abbiano auttorità di contrattar nella Convocazione quanto loro parerà a beneficio e commodo della Città, riportando però le deliberazioni et conclusioni finali al Consiglio Maggiore il qual Consiglio abbia auttorità di confermar di correggere emendar, e revocar quel tanto li parerà circa dette trattazioni fatte nell'antedetta Convocazione.

Sia risposto che sia fatto secondo il solito.

Al nono gravame, il quale è del tenor che segue.

Sì supplica genibus flexis, che nel anno del 1513 fù estremamente aggravato quel vostro fedelissimo Popolo mancato al numero di due mille Persone

per la

per la peste, e guerra in quelli tre mesi, che fu del 1511. e 1512.; mentre fu introdotto, che nelli sette Deputati li dovessero essere sei Deputadi Cittadini frà Dottori e non graduati, et uno solo populare. Del che nasce che tanto quasi importa che vi sia quanto se non fosse. si supplica a Vostra Serenità che si degni rifarmare che nel numero delli sette Deputadi debbano essere trè populari da essere eletti e creati ò bossoli, e ballotte con li scurtini nelle ballottazioni di quel numero che si danno alli Cittadini non derrogando all'ordine 1513. che delli trè, che soglino crearsi della Zonta della Convocazione possano essere proposti et vincitor indifferenter cosi Cittadini populari come Nobili secondo che questi ò quelli ballottadi in Conseglio più voti scodendo prevoleranno.

Si risposto che dell'accrescer il numero di Deputadi populari volemo che si stia sopra il numero statuito per li ordini 1513. sin'ora osservati.

Al X. gravame il quale è del tenor che segue

Si supplica similmente che il grande aumento per la sua Dio grazia cosi in numero come di facoltà occorso in quel fedelissimo vostro populo rispetto al [illegible] 1513. al qual tempo era quasi esaurito: et stante che ex quo avanti il 1513. al publ: Arrengo (nel quale si creavano prima tutti li Offiziali, et poi il Conseglio attuale et da esso Conseglio si trovavano li Deputadi e trè della Zonta) le tutte le famiglie di Udine, uno per casa si concorreva alla creazione dei detti Offiziali et Conseglio; et così molto maggiore era il numero

de voti

de Voti de popolari che de Cittadini (ancorache allora non si facevà distinzione tale;) Perilche manifestamente si vede detto fedelissimo vostro populo del 1513. essere stato eccessivamente defraudato nelli introdur che soli ottanta popolari possano essere dal corpo del Conseglio: de Cittadini veramente esser dovevano cento e cinquanta et così quasi il doppio. Della qual cosa avvedutosi lui subito finite le Guerre che furono nella Patria fino al 1517. ne mostrò risentimento con promover nella Città et del 1517. e nel 1518. et nel 1520. et nel 1521. come nelle nete publiche che si dovesse venir alli piedi di Vostra Serenità per la reintegrazion dell'Arengo: Onde con ogni debita sommissione si supplica che Vostra Serenità voglia accrescere detto fedelissimo vostro populo circa il numero de Consiglieri popolari al numero delli cento cinquanta Cittadini perche altrimenti per il prevalente numero loro in Consiglio, fassi introducce indebite oppressioni, et privazioni delli Offizij a loro beneplacito abrogando le antiquissime consuetudini et libertà et anco sopra quanto conspicuo vel solum Vostra Serenità si degni di accrescer il numero di detti Consiglieri populari per quel tanto parerà ragionevole alla infinita sapientia, et prudenzia sua, affinche esso non resti vilipeso, et oppresso come per innanzi lo vede essersi fatto per li tentativi moderni de' Cittadini.

Sio risposto che dell'accrescere il numero de Consiglieri populari similmente volemo che siano osservati li ordini del 1513. per i quali viene statuito prudentemente il numero de Consiglieri.

All' XI. gravame, il qual è del tenor che segue.

Si supplica, che attento che per l'ordini dal 1513. non

è

non è statuito che li Offizioli, altres usurpati
o fatti dalla Convocazione venissero in Consiglio
quali però (essendo per lo più li XVII. convocati
Cittadini) creavano de suoi fidi, et dipendenti
facevano venir in Consiglio per accrescere il
numero oltre li 150. di altre 25. in 130. ballotte
per poter meglio far a loro modo) si supplica à
Vostra Serenità che si degni levar questo disordine
con dichiarir che li Offizioli predetti non essendo
ordinarij Consiglieri (sebben Vostra Serenità dalla
Convocazione haverà levato la creazione loro, e
de li venduta al Consiglio) habbiano di astenir di
venir in detto Consiglio.

Sia risposto, che volemo che in ciò sia osservata
la consuetudine.

Al XII. gravame, il qual è del tenor
che segue

Si supplica che Vostra Serenità si degni termi=
nar che nel numero delli quattro Assistenti soliti
sentar con il Spett. Capita[illegible] del Clarissimo Sigr.
Luog.te a render ragion nelli civili della Città et
nelli criminali minori, li debba essere saltem
un Cittadin popolare da esser creato a bossoli,
et ballotte dalla maggior parte del Consiglio, et simile=
mente nelli tre Zudesi di Confin li debba esser un Citta=
din popolare da essere creato ut supra. In tal modo
restituito detto divotissimo et fedelissimo Popolo di Vostra
Serenità al suo pristino possesso delli Offizij, il quale
alli piedi di essa umilmente si raccomanda, et
inchina.

Sia risposto che in quanto dimandano che
nel numero delli quattro Assistenti siano Popolare
parimente

parimente delli tre Giudici di Confin, non accade aggiunger altro avendo dichiarito nel sesto Capitolo che questi siano lasciati in dispositione della Convocatione da esser dispensati iuxta il consueto. Oltre di ciò dichiarimo che la presente deliberatione sia senza pregiudizio del Luogotenente della Patria così sopra le deliberationi delli loro Conseglj, come in tutte le altre cose.

Onde con l'Auttorità dal predetto Conseglio nostro di X. e Zonta vi commettemo che debbiate osservar et da cadauno far osservar inviolabilmente le deliberationi nostre soprascritte, facendo registrar le presenti in quella Cancellaria à memoria delli successori et restituir alli presentanti.

Datae in nostro Ducali Pallatio die 4. Junij Ind.e 13 : 1555.

Consilium

Die Lunæ 6. Martij 1751

de prandio

Coram Illmo ed Exmo D. Jacobo Miani pro Serenissimo Precolo Dominio Venetiarum Patriæ Fori Julij Locumtenente Gnali. Meritissimo ad sonum Campanæ de more in Aula Majori Palatij Communis transpontem congregatum est Magnificum majus Consilium Civitatis Utini, in quo interfuerunt Consiliarij Civitatis Illmi Dni Co. Jo. Antonius Madrisius D. Carolus Fabritij D. Co. Franciscus Bevetta Co. Rodulphus de Arcano Co. Joannes Piccoli Co. Bernardinus Caiselli et Franciscus Favetti Urbis Deputati Illmi Dni Co. Joannes Alphonsus Antonini e Vincentius a Porta et Illmi Thomas Orio Contradictores Communis, nec non Consiliarij ex utroque Civium ordine numero duo centum videlicet N.° 200.

Nel qual Consiglio come sopra congregato fu primieramente proposta e ballottata la seguente Parte che avendo riportato Voti favorevoli cento, e novantatre, e contrarij sette restò presa.

Con paterna predilezione inter espositori l'Illmo ed Eccmo S. Giacomo Miani Veneratissimo Nro Luogotenente pel riparimento delle ultime differenze insorte in questa da lui amata Città scoprendo derivata la sorgente dall'innosservazione de respettivi Carichi, ad oggetto, che

cadauno

cadauno Deputato Contradicente e Censore di entrambi gli ordini con ugual libera facoltà eserciti il proprio Ufficio instruendosi con l'ispezione di queste Leggi, ed altre Carte, che à chiaduno appartengono perche ne derivi la commune armonia et intelligenza de soggetti e degl'Ufficij à lustro maggiore di questo Conse= glio già impreso, e distinto delle sue beneficenze viet di proporre la seguente Parte.

Che inerentemente al solenne Spazzo dell'Ecc.mo 1555. ed alla Parte dell'Ill.ma Convocazione 16. Mag.o 1569. onde a tutti note sieno le respettive incombenze e facoltà già in detto Spazzo fermate, siano dagli Ss.i Ss.i Cancel.ri ridotte ed estese in summario tutte le ob= bligazioni e facoltative di chiunque tiene Ufficij indi siano in seguito alla presente Stampate, e raccolte in libretto con l'enunciatura di quanto viene stabilito nel Spazzo 1555. respettivam.te agl'obblighi di cadauno Carica per esser all'ingresso de' soggetti nei Carichi dispensato esso Libretto a loro uso con obbligo di farne restitu= zione a tenor della riferita Parte 1569. affinche passi a successori l'inalterabile esecuzione; La quale resta sempre rimessa agl'Ill.mi Ss.ri Deputati attuali e successori et ai Mag.ci Contradicenti, e Censori tanto uniti, che separati.

Dovendo

Dovendo esser registrati negl' Annali della
Città gl'atti fatti precorsi alle vertenze, che
diedero moto alla presente.

Seguono gl'atti

Ill.mi et Ecc.mi: Vir. Cum solemne Judicium in
Excelso Consilio X.m cum additione Partibus
auditis secutum sub die 4. July 1555. inter
Consiliarios Nobiles ex una et Consiliarios Popularium
ipsius Civitatis ex altera componentes unitim
Magnum Consilium, et Congregationem ejusdem
Civitatis decisum fuerit, nomine in Capitulo septi=
mo quod Congregatio non possit disponere de
aliqua quantitate redditum ipsius Civitatis
nisi cum quinque sextis suffragiorum; et dum
Nobilis experitum verit parte et nomine Contra=
dictorum, et Censorum Ordinis Popularium quod ad
utilitatem beneficium et voluntatem tantum
Ordinis Popularium, quod ad utilitatem beneficium
et voluntatem tantum Ordinis Nobilium facta sint
ab ipsis Nobilibus arbitrarie expensae sine de=
bita executione supradicti Judicij, et cum maxi=
mo damno Civitatis. V. R. Ill.mi et Ordine et
mandato Ill.mo et ad instantiam supradictorum Contra=
dictorum et Censorum precipi faciat tam Nobilibus
Deputatis, quam quibus quis fuerit quod exequi
debeant judicium predictum in omnibus suis parti=
bus prout stat et jacet nec aliquid in contrarium
facere in pena Duc. 500. pro quolibet Arsen:
Ill.mo applic. ac aliarum arbitrio Ill.mo et insuper
committi faciat Cancellarijs, ac alijs Ministri dicte

Convocat.

Convocationis, et quibus requisitum erit, quod sub eisdem penis ostendere debeant dictis Contradictoribus et Censoribus libros omnes Partium, et quascumque alias scripturas, quae requisita essent, et praecipue libros omnes ac notas, computa, et Cartas, nemine excepto concernentes quaecumque modo ex pensas factas cum pecuniis ejusdem Civitatis, et de omnibus relevare copias pro effectibus Justitiae, ita exequatur, et exequi faciat, rescribendo Nobis de executione et B. V.

Venetijs die 24. 9bris 1751.

} Jacobus Angarano Advocator Communis

1751. 27. 9bre Presentate per il Sig.r Agostino Tassini rivestiti a S. E. Sig.r Luog.te qual concesse l'essecuzione, così riff.e il Miulli Fante

Detto fù fatto Mandato con copia di d.e Lett.e

28. d.o 9bre prodotte relazioni

Primo Xbre fù risposto con copia delle med.me

Adì 28. 9bre 1751. Udene

Per l'Ill.mi Sig.ri Contradicenti e Censori dell'ordine de' Sig.ri Popolari di questa Mag.ca Città di Udine riferisco io Gio: Batta Miulli Fante Pretorio aver ieri sera mentre s'erano uniti nell'Ill.mo Magistrato delli sette li Mag.ci Sig.ri Deputati di questa Mag.ca Città presentate le Lett.e dell'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Giacomo Angaran Dottor Avogador di Comun di 24. 9bre cor.te intimando à med.mi il contenuto, ed esecuzione di quelle, ed aver d'ordine del Nob. Sig.r Co: Antonio Madrisio

Madrapia primo di Banco d'essi Mag.ci S.ri
Deputati lasciata copia delle dette Lettere
al Ill.mo S.r Gio: Batta Pavona uno de Cancel=
lieri di d.a Mag.ca Città, cosi
It riferisco aver jeri portate le d.e Lettere al Ill.mo
S.r Gio: Batta Padova Cancelliere di d.a Mag.ca
Città in persona, a cui lasciai copia di quelle
intimandoli
It al Sig.r Dionisio Ruggier Cam.ro di Commun di
detta Mag.ca Città in persona e lasciata copia,
intimandoli
It aver oggi pure portate d.e Lett.e al Ill.mo S.r Co:
Alfonso Antonini Contrad.re di q.ta Mag.ca Città
in persona e lasciata copia di quelle intimandoli
It al Ill.mo S.r Co: Fran.co Dragoni Censore di q.ta
Mag.ca Città in persona e lasciata copia
di quelle intimandoli
It al Ill.mo S.r Fran.co Brunatteschi pur Cancelliere
di d.a Mag.ca Città in persona, e lasciata copia
di quelle intimandoli

Gio: Batta Minutti Fante Pret.o [illegible]

Ill.: et Gen.: Vir. Ad instantiam Mag.cor DD. Deputa=
torum istius Civitatis Utini V.: V.ra citari faciat
DD. Contradicentes et Censores Ordinis Popularium
nominandos a latore presentium coram Ill.mo et
Off.o Nostro pro die XII ad videndum revocari Litteras
Nostras diei 24 [illegible] proximi elapsi eisdem Contra=
dicentibus et Censoribus Ordinis Popularium concessas
et declarari prout in illa die: Nil interim
vigore dictarum Litterarum innovando, sed omnia in

suspenso

suspenso tenendo sic exequatur, et exequi faciat, de citazione stabys rescribendo, et B. V.
Venetijs die 3 X.bris 1751.

{ Iacobus Angarano N.s Ad.s Cand.s

1751. 3. X.bre fattate per il Sig.r Francesco Antonio Annellini nomine instando a questa Can.zza l'Ill.mo qual concesse l'esecuzione così rifferì il Darellone Fante.

Detto fu fatto citazione questo. Le Lettere
Detto riff.e il Darellone Fante Ritorno aver fattata la sud.a citaz.e alli predd.i Sig.ri Contradicenti e Censori medd.i il Sig.r Tomaso Orsa Contradicente in persona ed il Sig.r Valentino Antivari Censore pur in persona così

Giulio Piperti Nod.o Preb.o

Adì 4. X.bre 1751.

Constituito in Offizio il Sig.r Francesco del Sig.r Camillo Faretti Mag.co Deputato di questa Città per l'Ordine Popolare e nell'osservazione delle Citazioni carte 3. X.bre cor.e relative a Lett.e di S. E. Avogr. suo pur cor.e col generale arbitrario nome delli Mag.ci Sig.ri Deputati di questa Città quando esso rappresenta un intiero Ordine componente il Mag.o Consiglio di ciò non ha avuta venuta notizia né è stato chiamato ad alcuna Deliberazione in tal materia solennemente protestò di nullità le citazioni stesse ed ora ex nunc, e di questo dissenso come arbitrarie ed incompetenti; protestando inoltre che in ordine alla medesima non possa esser notato alcun atto, né prodotta veruna scrittura al Mag.to Ecc.mo dell'Avogador instando che il detto Constituito sia trasmesso con le risposte a S. E.

Avogador

Avogador per ogni buon fine, e per l'effetto in
questo contenuto; così

Giulio Pisenti Nod.° Pretor.°

Le Lettere 14. Novembre passato impetrate da
Contradicenti e Cerzari per nome del Popolo d'Udine
non sono ad altro dirette, se non per la pura esecu=
zione del Capitolo 7.mo del Giudizio dell'Eccell.mo
Cons.o di X.ci con Zonta in proposito della disposizione
delle Rendite della Città, che comandando che le
Parti siano prese con li cinque sesti delle balle
e la visione e copie delle Parti seguite in tal mate=
ria e le Carte, e Libri riguardanti le disposizioni
di dette Rendite.

Vedendo però citato per revocazione di d.e Lettere
con il Nome delli Deputati Nobili della Città
li Sig.ri Contradicenti Cerzari e Deputato del Popolo
per debito delle loro Cariche ne instano la conferma=
zione.

Primo. Perchè abbia ad esser eseguito il Capitolo
del Giudizio Venerabile dell'Eccell.° 1555. 4 Luglio
riguardante le Parti per le Disposizioni delle Rendite
della Città.

2.do Per l'effetto della pura visione, e
copie delle Carte con dette Lettere ricercate, e
tale sarà l'effetto del Giudizio.

Die 14. Januarij 1751.

Sumpta ex alia simili scriptura data in
Officio Advogarie Communis per D.num Georgium
Meligolo no. q.s.

In Causa

Cum D. Andrea Caligari uti scripto margini
Litterarum relaxatarum ad favorem DD. Nob.

Deputatorum

Deputatori Magg.re Civitatis Ultimi sub die p.ma Xbris elapsi.

Die dicta

Intimato supradicto Caligari ut supra, Retulit Andreas Famulus Officij

Fed.cus Fran.cus Querini Ad.r Communis Officij

Jo: Bapta Fron Coad.r

Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Col.mi

Doppo l'esecuzione fatta prontamente prestare alle riverite Lett.e di V.E. 24 9bre e p.mo Xbre ultimi passati colla Communicazione delle prime a questi Magg.ri Deputati alli due SS.ri Contradicenti Nobili alli SS.ri Cancellieri et al Cameraro di Commune e coll'intimazione delle altre citatorie agl' onorandi Contradicente e Censore dell'Ordine Popolare di quà Città sono chiamato dalle instanze de Nobili a segnar le presenti dirette informazioni

Cominciosi questi dall'imputazione delli Contradicente e Censore Popolare e dal Costituto 4 Xbre annotato dal Deputato pure Popolare già avvanzato all' E.V. colle risposte 7 detto imploravano che dichiarata sia col mio mezzo la verità intorno alla pontual ubbidienza dello Spazzo dell'Eccell.mo Cons.o di X.ci con Zonta 4 Luglio 1555 con cui al Corpo ~~maggiore~~ limitato che la Convocazione non possa dar via alcuna summa di danaro se non con le cinque sesti delle Balle. Per verità in ogni tempo a questo è stato pienamente eseguito come lo comprova l'unita fede de SS.ri Cancellieri della Città, e più ne consta dalle Parti prese nella Magg.re Convocazione coi cinque sesti e più delle balle la non interrotta continuazione di tale norma. Osservabile

alzi

anzi si dimostra che venendo prese le Delibe=
razioni di essa Convocazione coll'intervento delli
Deputati, e Contradicenti Possessori pro tempore
gl'istessi Gherardi Tommaso Orsa Contradicente, e
Valentino Antinori Censore attuali che hanno
attenute le suaccennate prime Lette più, e più
volte sono stati presenti, et han ballottate le
Parti; giacche l'Orsa fù cinque anni Deputato
due Contradicente et un altro Censore, e l'Anti=
nori pure dal 1746 inclusive a questa parte
or in una or nell'altra delle sud.e figure senza
interruzione si è esercitato.

Da ciò ben risulta che con un supposto ap=
pertamente riprovato dal fatto stesso e dal loro
fatto proprio con solo torbido disegno si avanzano
a ricercare polizze, e Conti di spese doppo le cose
consumate coll'esatto metodo dello spazzo.

Doppo poi de' riflessi di V.E. considero che inter=
venendo la Pub: Rappresentanza non solo a votare
nelle Deliberazioni tutte approvanti le spese
dalla Città, ma pur anco alla resa di Conto gene=
rale che annualmente si fà nel mese di Agosto per
questa tal disamina che il Pub: Rappresentante
in fatto eseguisce, sembra che volendo il Contradi=
cente, e Censore Popolare por mano nelle Polizze
e Conti riveduti et approvati co'gli stessi loro assensi
in quel tempo, che avrebbero la opportunità di opporsi
e di eccezionare qualunque partita, sembra
dirsi che facciano una figura troppo avanzata, ed
incompetente. Ma ben si scopre che appoggian=
dosi ad un inorpellato falso principio studiano di
formare una sorgente di divisioni, e di Litigij trà
li due

trà li due Ordini Nobile, e Popolare. Mi lusinga
quanto che volgendo l'Ecc.za V.ra il grave pene=
trante suo sguardo à queste dolorose conse=
guenze condur possa simile divisione; Deliberi
colla nota sua virtù di levar il primo fomento
di un tanto disordine colla salutar revocazione
delle Lettere precedute e B. alle e. V. vostre
mani.

Udine 12. Gennaro 1752

All' Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Sig.r Col.mo
Il Sig.r Giacomo Angaran
Avvogad.r di Commun

Giacomo Miani Luog.te

La fede sovracitata egli vo. stà registrata
nel Libro degl' atti sotto il dì 12 Gen.o 1752

Utini

Ss.i et Cl.mi Vir. Viso rescripto Ss.i Vr.e diei 12. currentis
sup. replicatis litteris à Nob.s scriptis sub diebus
24. 9bris, et 3tio Xbris proxime preteritorum
ad justitiam Contradictionem et Censorum ordinis Popu=
laris, et contra Nobiles Deputatos istius Civitatis
Visa quoque inserta fide Cancellariae ejusdem
de executione semper, et usque adhuc prestita
Judicio Ex.mi Consilij X.m cum Additione diei 4. Julij
1555. devenimus proinde in opinione confirmandi
ex officio prout confirmamus Litteras nostras pre=
dictas in ea parte tantum executionis prescriptae
dicti judicij. In reliquis autem earundem Litterarum

a Nob.is

a Patris serio perspecta gravi materia de qua agitur
Sti: Vrae remittimus Litteras ipsas ad hoc ut super
eisdem ad actus qui ejus justitiae, et prudentiae
magis consoni videbuntur deveniat et B.V.
Die xvi Januarij 1751.

Argovario

ex Registro Litterarum Officij Adv.ti Communis

Ascanius Scarella
Adv. Communis Stat.